TRIBUNALE DI RIMINI

Il Dirigente Amministrativo

Prot. 475 - U
12 MAR 2021

Rimini, 12 marzo 2021

Al Sig.
PRESIDENTE DEL
ORDINE FORENSE

RIMINI

Alla Sig.ra
BEATRICE ROMANI
ASTE GIUDIZIARIE

SEDE

OGGETTO: Applicazione dell'art. 24, commi 6bis e seguenti del DL 137/20 convertito dalla legge 176/20.

Trasmetto alla S.V. l'unita nota della Suprema Corte di Cassazione per opportuna conoscenza e diffusione al Foro affinché si adegui agli adempimenti prescritti dalla Suprema Corte in applicazione della norma in oggetto.

Analoga comunicazione della presente sarà fatta sul Sito Istituzionale alla cui addetta all'aggiornamento viene inviata.

IL DIRIGENTE
Paolo Grandi

Via C. A. Dalla Chiesa, 1 – 47900 Rimini - I
tel. + 39 0541 763459 - *telefax* + 39 0541 763408
e-mail: tribunale.rimini@giustizia.it
sito internet: www.tribunale.rimini.giustizia.it

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 05/03/2021 16:31:04 - 0003783

N. 458-E
10 MAR 2021

PEC M_DG
Corte d'Appello di Bologna
0037000600601
N 1834
10 MAR. 2021
TRIB. DISTR. | VZ | COTELLESSA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

N° 14
REGISTRO CIRCOLARI

Visto
Rimini, lo 3/4
Il Presidente del Tribunale
Dr. Francesca Miceni

Ai Sigg.ri
Presidenti delle Corti d'appello e relative Sezioni distaccate

E, p.c.
Ai Sigg.ri
Procuratori generali presso i rispettivi Uffici

Oggetto: art. 24, commi 6-*bis* e segg., d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020

Si trasmette la nota allegata con preghiera di diffonderla a tutti gli uffici di merito del distretto.

Roma, 5 MAR 2021

Il Primo Presidente
Pietro Curzio

M_DG.Corte d'Appello di BOLOGNA - Prot. 10/03/2021.0001834.E

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

1.La legge n. 176 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 ha introdotto significative innovazioni in merito alla possibilità di depositare atti d'impugnazione, motivi nuovi, memorie ed altri atti di analoga tipologia (art. 24, comma 6-*quinquies*) tramite posta elettronica certificata (art. 24, comma 4).

La novella ha, tra l'altro, previsto che «*fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale*».

Poiché le nuove forme di deposito incidono sull'ammissibilità dell'atto, è indispensabile la verifica e l'attestazione di quanto sopra indicato, sì da consentire al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di compiere le proprie valutazioni in merito.

L'art. 24, comma 6-*sexies* della citata legge stabilisce, infatti, che «*Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei*

sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

È, perciò, essenziale che le cancellerie dei giudici di merito verifichino e facciano constare che l'atto pervenuto tramite pec é sottoscritto con firma digitale al pari degli atti eventualmente allegati. Il giudice dell'impugnazione, infatti, riceve una copia «cartacea» di tipo anastatico dalla quale non è possibile verificare il rispetto dei suddetti requisiti che la legge richiede a pena di inammissibilità (art. 24, comma 6-*sexies*).

La verifica dell'apposizione di una valida firma digitale deve essere effettuata dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che ha ricevuto l'atto di impugnazione; tale attività può essere agevolmente compiuta impiegando un software gratuito (FirmaOk; ArubaSig; ecc.), già distribuito e, comunque, agevolmente scaricabile.

2.La novella prevede, inoltre, che «*l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate*» (art. 24, comma 6-*ter*).

Per gli atti depositati telematicamente si rende, quindi, necessario verificare anche la correttezza dell'indirizzo del mittente (avvocato), che deve risultare dal Reg.Ind.E. (art. 24, comma 4), e del destinatario (casella dedicata al deposito degli atti penali, secondo l'attuale decreto direttoriale del 9/11/2020, che si trova pubblicato sul portale dei servizi telematici: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW8024)

Tali attività di verifica e attestazione, che incombono sulla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sono prioritariamente finalizzate a investire il suddetto giudice del nuovo compito che la legge gli attribuisce: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che non rispetta i suddetti requisiti.

Infatti, a norma dell'art. 24, comma 6-*septies*, della legge n. 176 del 2020, *«nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato»*.

Tali adempimenti, come si è detto, riguardano il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato e riceve l'impugnazione per via telematica, fermo restando che spetta alla Corte di cassazione di effettuare analoghe verifiche per le impugnazioni e gli altri atti che la stessa riceve direttamente (motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; ricorso straordinario ex art. 625-*bis* cod. proc. pen.; istanze di correzione *ex* art. 130 cod. proc. pen.; istanze di ricusazione ex art. 38 cod. proc. pen.; istanze di modifica della misura cautelare ex art. 714 e in caso di m.a.e.), nonché, a posteriori, di verificare ulteriormente l'ammissibilità delle impugnazioni telematiche presentate al giudice di merito a da questo trasmesse *ex* artt. 590 cod. proc. pen. e 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen.

L'omessa o imprecisa annotazione – da parte della cancelleria del giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato all'atto della ricezione dell'impugnazione trasmessa per via telematica – degli elementi relativi alle regolarità formale dell'impugnazione rischia di rendere impossibile il successivo controllo da parte del giudice di legittimità.

Le cancellerie degli uffici di merito che ricevono atti d'impugnazione (appelli, ricorsi per cassazione, richieste di riesame, etc.) da trasmettere al giudice dell'impugnazione (Corte d'appello; Corte di cassazione; etc.), devono, perciò, compiere le suddette attività di verifica e farne formale attestazione sulla copia stampata dell'atto.

Si evidenzia, anche al fine di rendere agevole l'attività di cancelleria, che sarà sufficiente:

- stampare il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, in quanto da esso risultano: l'indirizzo del mittente e del destinatario; l'oggetto del messaggio (ricorso \ appello avverso ...); l'indicazione degli atti ad esso allegati i quali riportano, di regola, l'estensione informatica del formato di sottoscrizione ("p7m"; "pdf.signed");

- aprire l'atto di impugnazione e gli allegati, verificando la firma digitale mediante il software gratuito di cui si è detto;

- stampare i suddetti atti e unirli al messaggio già stampato;

- annotare sul messaggio stampato di avere: a) verificato la firma digitale del soggetto che ha sottoscritto l'atto; b) verificato la correttezza della casella destinataria (compito agevole posto che si tratta di una casella nota all'ufficio e che deve essere quella specificamente indicata nel decreto direttoriale di cui si è detto); c) verificato la casella del mittente che risulta dal Reg.Ind.E., agevolmente consultabile *on line* sul portale dei servizi telematici.

Tali adempimenti di cancelleria devono essere compiuti «ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo», essendo del resto previsto che gli uffici provvedano «all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza» (art. 24, comma 5), nonché della rituale sottoscrizione digitale dell'atto e degli eventuali allegati.

Come si è detto, qualora la cancelleria rilevi delle irregolarità è tenuta a investire immediatamente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al fine di emettere l'ordinanza di cui all'art. 24, comma 6-*septies*, della legge n. 176 del 2020.

3. Tenuto conto, infine, che per il deposito degli atti giudiziari penali, nei casi in cui ciò è consentito dall'art. 24 della legge n. 176 del 2020, è specificamente prevista una casella di posta elettronica certificata, è opportuno che le cancellerie, diverse da quella specificamente deputata alla gestione della casella di pec indicata nel cennato decreto direttoriale (ad esempio l'Ufficio del Protocollo o altre articolazioni amministrative), provvedano a respingere i messaggi di posta impropriamente trasmessi, precisando che la casella non è abilitata alla ricezione degli atti processuali a norma dell'art 24 della legge n. 176 del 2020 e del decreto direttoriale del 9/11/2020.

Tale informativa di cortesia, che esonera dalla gestione dell'atto irritualmente pervenuto, è finalizzata a consentire, in un'ottica di leale collaborazione, al mittente di rispettare i termini di impugnazione, se già non decorsi.

4. Nel chiedere la collaborazione delle SS.LL. ai fini della diffusione della presente nota, rappresento che la stessa è destinata a integrare, con riguardo alle

impugnazioni trasmesse telematicamente, la direttiva sulla formazione dei fascicoli di impugnazione, già emanata con nota circolare in data 17/04/2019 n. 7003 di prot., con la quale sono fornite puntuali indicazioni ai fini degli adempimenti di cui all'art. 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., circolare che conserva piena validità ed efficacia e che, perciò, si unisce alla presente per utile esame.

Roma, 5 MAR 2021

Il Primo Presidente
Pietro Curzio

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 17/04/2019 18:58:00 - 0007003

IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA **IL PRIMO PRESIDENTE DELLA**

CORTE DI CASSAZIONE

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Oggetto: adempimenti prescritti dalla Circolare ministeriale in data 16 maggio 2016 in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione; aggiornamento a seguito dell'introduzione dell'art. 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen.

Si segnala alle SS.LL. l'esigenza di curare, nell'esercizio del potere di sorveglianza, il puntuale adempimento della Circolare indicata in oggetto da parte dei magistrati e del personale degli uffici del distretto.

Si deve tenere presente che larga parte delle indicazioni contenute nella richiamata Circolare ministeriale sono oggi trasfuse nell'art. 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, sicché, per tale parte, costituiscono precetto normativo cui devono attenersi i magistrati e il personale di cancelleria.

Il comma 1 del citato articolo 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., stabilisce, recependo a livello normativo le buone pratiche già attuate da questa Corte Suprema, quanto segue: «1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di

prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga».

Gli uffici spoglio e le sezioni penali della Corte segnalano che gli uffici di merito (di primo e secondo grado, di sorveglianza, del riesame, dell'esecuzione, ecc.) forniscono una insufficiente attuazione delle innovazioni introdotte dalla disposizione in discorso, tanto che, non infrequentemente, manca del tutto la scheda indicata al comma 1, la cui compilazione compete al giudice o al presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, con conseguente incertezza sui termini di prescrizione e di custodia cautelare, oltre alla difficoltà di reperire negli atti le informazioni relative al difensore e al domicilio, elementi tutti essenziali per una celere e corretta fissazione del ricorso.

Per agevolare il compito del magistrato incaricato di compilare la scheda, si allega sub A) un modello di riferimento che potrà essere personalizzato e integrato per fare fronte alle ulteriori specifiche necessità degli uffici. Il modello in questione contiene anche un riquadro per segnalare le informazioni aggiuntive che, non infrequentemente, risultano determinanti, oltre che per la pronta fissazione del ricorso, anche per la segnalazione di condizioni che suggeriscono l'adozione di particolari scelte organizzative (rilevanza mediatica; questioni di particolare importanza; procedimento che riguarda un magistrato; ecc.).

Per quanto riguarda precipuamente il giudizio di cassazione, riveste essenziale importanza il rispetto della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale «2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione».

In proposito, è utile evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancata allegazione degli atti da parte del ricorrente, qualora non vi provveda la cancelleria sulla base della specifica indicazione fornita dalla parte, costituisce causa di inammissibilità del ricorso (così Sez. 1, n. 57560 del 4/12/2018).

È, perciò, particolarmente importante che la cancelleria, dopo avere verificato attentamente che il ricorrente, unitamente al ricorso, abbia depositato un dettagliato elenco degli atti di cui intende valersi nonché la copia degli stessi, apponga su detto elenco l'attestazione: «Si attesta che al ricorso sono allegati gli atti specificamente indicati dal ricorrente nell'elenco sopra riportato».

Viceversa, il ricorrente dovrà specificamente indicare la fisica localizzazione all'interno del fascicolo processuale degli atti di cui intenda valersi, fornendo alla cancelleria indicazioni puntuali e dettagliate per il loro reperimento (faldone, pagina, affogliazione, ecc.), cosicché la stessa possa provvedere ad allegarli al ricorso, previa esazione dei relativi diritti di copia.

Tanto si rappresenta, raccomandando l'adozione degli interventi organizzativi e di sorveglianza ritenuti opportuni per assicurare il puntale adempimento alle disposizioni dianzi citate.

Si segnala, in proposito, l'opportunità che siano forniti i modelli di riferimento che dovranno essere impiegati dagli uffici del distretto per raccogliere ed evidenziare le informazioni indicate al comma 1 dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. nonché per attestare quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Nello spirito di ampia collaborazione, questa Corte si riserva di restituire al giudice o al presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato il fascicolo che risulti mancante delle indicazioni richieste dalla legge.

Roma, 17 APR. 2019

Il Procuratore generale
Riccardo Fuzio

Il Primo Presidente
Giovanni Mammone

UFFICIO: _____

SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA DA COMPILARE IN CASO DI IMPUGNAZIONE
(da compilarsi per ogni singolo imputato e inserire nel fascicolo)

N. _____ R.G. N.R.

N. _____ R.G. DIB/GIP/APP

IMPUTATO _____

Posizione giuridica: _____

DIFENSORE 1 _____ di fiducia / d'ufficio (barrare),

data di nomina _____;

DIFENSORE 2 _____ di fiducia,

data di nomina _____;

DICHIARAZIONE O ELEZIONE O DETERMINAZIONE DI DOMICILIO _____

_____(data_____)

TERMINE DI PRESCRIZIONE RIFERITO A CIASCUN REATO:

- IL GIORNO _____ PER IL CAPO __ (ARTT. _____)

- IL GIORNO _____ PER IL CAPO __ (ARTT. _____)

tenuto conto degli ATTI INTERRUTTIVI (in data _____) e delle specifiche CAUSE DI SOSPENSIONE del relativo corso (dal _____ al _____), ovvero di eventuali DICHIARAZIONI DI RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE;

TERMINE DI SCADENZA DELLA MISURA CAUTELARE: _____, con indicazione della data di

inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga: _____

(Luogo e data), _____

Il Presidente / il Giudice
(timbro e firma)

*****

O Si attesta che, dopo la redazione della scheda sopra riportata, NON SONO intervenute variazioni.

O Si attesta che, dopo la redazione della scheda sopra riportata, SONO intervenute le seguenti variazioni:

UFFICIO: _____

POSIZIONE GIURIDICA AGGIORNATA _____

DIFENSORI _____
(affogliare le nomine successive)

DOMICILIO _____
(affogliare le modifiche successive)

(Luogo e data), _____

La Cancelleria
(timbro e firma)

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 05/03/2021 16:31:04 - 0003783

PEC M_DG
Corte d'Appello di Bologna
003700600601
N. 1834
10 MAR. 2021
UOR TRIB. DISTR. | CC VZ | RUO COTELLESSA
Funzione | Microattività | Attività
Fascicolo | Protocollo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

N° 14
REGISTRO CIRCOLARI

Ai Sigg.ri
Presidenti delle Corti d'appello e relative Sezioni distaccate

E, p.c.
Ai Sigg.ri
Procuratori generali presso i rispettivi Uffici

Oggetto: art. 24, commi 6-*bis* e segg., d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020

Si trasmette la nota allegata con preghiera di diffonderla a tutti gli uffici di merito del distretto.

Roma, 5 MAR 2021

Il Primo Presidente
Pietro Curzio

V°

DGM_TDG.Procuratore dell'Appello di BOLOGNA 0/03/2021 0001834.E

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

1.La legge n. 176 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 ha introdotto significative innovazioni in merito alla possibilità di depositare atti d'impugnazione, motivi nuovi, memorie ed altri atti di analoga tipologia (art. 24, comma 6-*quinquies*) tramite posta elettronica certificata (art. 24, comma 4).

La novella ha, tra l'altro, previsto che «*fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale*».

Poiché le nuove forme di deposito incidono sull'ammissibilità dell'atto, è indispensabile la verifica e l'attestazione di quanto sopra indicato, sì da consentire al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di compiere le proprie valutazioni in merito.

L'art. 24, comma 6-*sexies* della citata legge stabilisce, infatti, che «*Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei*

sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

È, perciò, essenziale che le cancellerie dei giudici di merito verifichino e facciano constare che l'atto pervenuto tramite pec é sottoscritto con firma digitale al pari degli atti eventualmente allegati. Il giudice dell'impugnazione, infatti, riceve una copia «cartacea» di tipo anastatico dalla quale non è possibile verificare il rispetto dei suddetti requisiti che la legge richiede a pena di inammissibilità (art. 24, comma 6-*sexies*).

La verifica dell'apposizione di una valida firma digitale deve essere effettuata dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che ha ricevuto l'atto di impugnazione; tale attività può essere agevolmente compiuta impiegando un software gratuito (FirmaOk; ArubaSig; ecc.), già distribuito e, comunque, agevolmente scaricabile.

2.La novella prevede, inoltre, che «*l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate*» (art. 24, comma 6-*ter*).

Per gli atti depositati telematicamente si rende, quindi, necessario verificare anche la correttezza dell'indirizzo del mittente (avvocato), che deve risultare dal Reg.Ind.E. (art. 24, comma 4), e del destinatario (casella dedicata al deposito degli atti penali, secondo l'attuale decreto direttoriale del 9/11/2020, che si trova pubblicato sul portale dei servizi telematici: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW8024)

Tali attività di verifica e attestazione, che incombono sulla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sono prioritariamente finalizzate a investire il suddetto giudice del nuovo compito che la legge gli attribuisce: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che non rispetta i suddetti requisiti.

Infatti, a norma dell'art. 24, comma 6-*septies*, della legge n. 176 del 2020, «*nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato*».

Tali adempimenti, come si è detto, riguardano il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato e riceve l'impugnazione per via telematica, fermo restando che spetta alla Corte di cassazione di effettuare analoghe verifiche per le impugnazioni e gli altri atti che la stessa riceve direttamente (motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; ricorso straordinario ex art. 625-*bis* cod. proc. pen.; istanze di correzione *ex* art. 130 cod. proc. pen.; istanze di ricusazione ex art. 38 cod. proc. pen.; istanze di modifica della misura cautelare ex art. 714 e in caso di m.a.e.), nonché, a posteriori, di verificare ulteriormente l'ammissibilità delle impugnazioni telematiche presentate al giudice di merito a da questo trasmesse *ex* artt. 590 cod. proc. pen. e 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen.

L'omessa o imprecisa annotazione – da parte della cancelleria del giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato all'atto della ricezione dell'impugnazione trasmessa per via telematica – degli elementi relativi alle regolarità formale dell'impugnazione rischia di rendere impossibile il successivo controllo da parte del giudice di legittimità.

Le cancellerie degli uffici di merito che ricevono atti d'impugnazione (appelli, ricorsi per cassazione, richieste di riesame, etc.) da trasmettere al giudice dell'impugnazione (Corte d'appello; Corte di cassazione; etc.), devono, perciò, compiere le suddette attività di verifica e farne formale attestazione sulla copia stampata dell'atto.

Si evidenzia, anche al fine di rendere agevole l'attività di cancelleria, che sarà sufficiente:

- stampare il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, in quanto da esso risultano: l'indirizzo del mittente e del destinatario; l'oggetto del messaggio (ricorso \ appello avverso ...); l'indicazione degli atti ad esso allegati i quali riportano, di regola, l'estensione informatica del formato di sottoscrizione ("p7m"; "pdf.signed");

- aprire l'atto di impugnazione e gli allegati, verificando la firma digitale mediante il software gratuito di cui si è detto;

- stampare i suddetti atti e unirli al messaggio già stampato;

- annotare sul messaggio stampato di avere: a) verificato la firma digitale del soggetto che ha sottoscritto l'atto; b) verificato la correttezza della casella destinataria (compito agevole posto che si tratta di una casella nota all'ufficio e che deve essere quella specificamente indicata nel decreto direttoriale di cui si è detto); c) verificato la casella del mittente che risulta dal Reg.Ind.E., agevolmente consultabile *on line* sul portale dei servizi telematici.

Tali adempimenti di cancelleria devono essere compiuti «ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo», essendo del resto previsto che gli uffici provvedano «all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza» (art. 24, comma 5), nonché della rituale sottoscrizione digitale dell'atto e degli eventuali allegati.

Come si è detto, qualora la cancelleria rilevi delle irregolarità è tenuta a investire immediatamente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al fine di emettere l'ordinanza di cui all'art. 24, comma 6-*septies*, della legge n. 176 del 2020.

3. Tenuto conto, infine, che per il deposito degli atti giudiziari penali, nei casi in cui ciò è consentito dall'art. 24 della legge n. 176 del 2020, è specificamente prevista una casella di posta elettronica certificata, è opportuno che le cancellerie, diverse da quella specificamente deputata alla gestione della casella di pec indicata nel cennato decreto direttoriale (ad esempio l'Ufficio del Protocollo o altre articolazioni amministrative), provvedano a respingere i messaggi di posta impropriamente trasmessi, precisando che la casella non è abilitata alla ricezione degli atti processuali a norma dell'art 24 della legge n. 176 del 2020 e del decreto direttoriale del 9/11/2020.

Tale informativa di cortesia, che esonera dalla gestione dell'atto irritualmente pervenuto, è finalizzata a consentire, in un'ottica di leale collaborazione, al mittente di rispettare i termini di impugnazione, se già non decorsi.

4. Nel chiedere la collaborazione delle SS.LL. ai fini della diffusione della presente nota, rappresento che la stessa è destinata a integrare, con riguardo alle

impugnazioni trasmesse telematicamente, la direttiva sulla formazione dei fascicoli di impugnazione, già emanata con nota circolare in data 17/04/2019 n. 7003 di prot., con la quale sono fornite puntuali indicazioni ai fini degli adempimenti di cui all'art. 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., circolare che conserva piena validità ed efficacia e che, perciò, si unisce alla presente per utile esame.

Roma, 5 MAR 2021

Il Primo Presidente
Pietro Curzio

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 17/04/2019 18:58:00 - 0007003

IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA **IL PRIMO PRESIDENTE DELLA**

CORTE DI CASSAZIONE

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Oggetto: adempimenti prescritti dalla Circolare ministeriale in data 16 maggio 2016 in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione; aggiornamento a seguito dell'introduzione dell'art. 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen.

Si segnala alle SS.LL. l'esigenza di curare, nell'esercizio del potere di sorveglianza, il puntuale adempimento della Circolare indicata in oggetto da parte dei magistrati e del personale degli uffici del distretto.

Si deve tenere presente che larga parte delle indicazioni contenute nella richiamata Circolare ministeriale sono oggi trasfuse nell'art. 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, sicché, per tale parte, costituiscono precetto normativo cui devono attenersi i magistrati e il personale di cancelleria.

Il comma 1 del citato articolo 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., stabilisce, recependo a livello normativo le buone pratiche già attuate da questa Corte Suprema, quanto segue: «1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di

prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga».

Gli uffici spoglio e le sezioni penali della Corte segnalano che gli uffici di merito (di primo e secondo grado, di sorveglianza, del riesame, dell'esecuzione, ecc.) forniscono una insufficiente attuazione delle innovazioni introdotte dalla disposizione in discorso, tanto che, non infrequentemente, manca del tutto la scheda indicata al comma 1, la cui compilazione compete al giudice o al presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, con conseguente incertezza sui termini di prescrizione e di custodia cautelare, oltre alla difficoltà di reperire negli atti le informazioni relative al difensore e al domicilio, elementi tutti essenziali per una celere e corretta fissazione del ricorso.

Per agevolare il compito del magistrato incaricato di compilare la scheda, si allega sub A) un modello di riferimento che potrà essere personalizzato e integrato per fare fronte alle ulteriori specifiche necessità degli uffici. Il modello in questione contiene anche un riquadro per segnalare le informazioni aggiuntive che, non infrequentemente, risultano determinanti, oltre che per la pronta fissazione del ricorso, anche per la segnalazione di condizioni che suggeriscono l'adozione di particolari scelte organizzative (rilevanza mediatica; questioni di particolare importanza; procedimento che riguarda un magistrato; ecc.).

Per quanto riguarda precipuamente il giudizio di cassazione, riveste essenziale importanza il rispetto della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale «2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione».

In proposito, è utile evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancata allegazione degli atti da parte del ricorrente, qualora non vi provveda la cancelleria sulla base della specifica indicazione fornita dalla parte, costituisce causa di inammissibilità del ricorso (così Sez. 1, n. 57560 del 4/12/2018).

È, perciò, particolarmente importante che la cancelleria, dopo avere verificato attentamente che il ricorrente, unitamente al ricorso, abbia depositato un dettagliato elenco degli atti di cui intende valersi nonché la copia degli stessi, apponga su detto elenco l'attestazione: «Si attesta che al ricorso sono allegati gli atti specificamente indicati dal ricorrente nell'elenco sopra riportato».

Viceversa, il ricorrente dovrà specificamente indicare la fisica localizzazione all'interno del fascicolo processuale degli atti di cui intenda valersi, fornendo alla cancelleria indicazioni puntuali e dettagliate per il loro reperimento (faldone, pagina, affogliazione, ecc.), cosicché la stessa possa provvedere ad allegarli al ricorso, previa esazione dei relativi diritti di copia.

Tanto si rappresenta, raccomandando l'adozione degli interventi organizzativi e di sorveglianza ritenuti opportuni per assicurare il puntale adempimento alle disposizioni dianzi citate.

Si segnala, in proposito, l'opportunità che siano forniti i modelli di riferimento che dovranno essere impiegati dagli uffici del distretto per raccogliere ed evidenziare le informazioni indicate al comma 1 dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. nonché per attestare quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Nello spirito di ampia collaborazione, questa Corte si riserva di restituire al giudice o al presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato il fascicolo che risulti mancante delle indicazioni richieste dalla legge.

Roma, 17 APR. 2019

Il Procuratore generale
Riccardo Fuzio

Il Primo Presidente
Giovanni Mammone

UFFICIO:

SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA DA COMPILARE IN CASO DI IMPUGNAZIONE
(da compilarsi per ogni singolo imputato e inserire nel fascicolo)

N. _____ R.G. N.R.

N. _____ R.G. DIB/GIP/APP

IMPUTATO _____

Posizione giuridica: _____

DIFENSORE 1 _____ di fiducia / d'ufficio (barrare),

data di nomina _____;

DIFENSORE 2 _____ di fiducia,

data di nomina _____;

DICHIARAZIONE O ELEZIONE O DETERMINAZIONE DI DOMICILIO _____

_____(data_____)

TERMINE DI PRESCRIZIONE RIFERITO A CIASCUN REATO:

- IL GIORNO _____ PER IL CAPO __ (ARTT. _____)

- IL GIORNO _____ PER IL CAPO __ (ARTT. _____)

tenuto conto degli ATTI INTERRUTTIVI (in data _____) e delle specifiche CAUSE DI SOSPENSIONE del relativo corso (dal _____ al _____), ovvero di eventuali DICHIARAZIONI DI RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE;

TERMINE DI SCADENZA DELLA MISURA CAUTELARE: _____, con indicazione della data di

inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga: _____

(Luogo e data), _____

il Presidente / il Giudice
(timbro e firma)

*****

O Si attesta che, dopo la redazione della scheda sopra riportata, NON SONO intervenute variazioni.

O Si attesta che, dopo la redazione della scheda sopra riportata, SONO intervenute le seguenti variazioni:

UFFICIO:

_____

POSIZIONE GIURIDICA AGGIORNATA _____

DIFENSORI _____
(affogliare le nomine successive)

DOMICILIO _____
(affogliare le modifiche successive)

(Luogo e data), _____

La Cancelleria
(timbro e firma)